

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

1° ottobre 2013

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 1 del mese di ottobre duemilatredici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 26 settembre 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Erika FAIENZA - Eugenio GAMBETTA - Domenico GIACOTTO - Nadia LOIACONI - Franco PAPOTTI - Claudia PORCHIETTO - Maurizio TOMEIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Roberto RONCO.

Commissione di scrutinio: Vilmo CHIAROTTO - Michele MAMMOLITO - Domenico PINO.

(Omissis)

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.a. per la delega delle funzioni di autorità espropriante e la gestione dei rapporti patrimoniali per la realizzazione degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della galleria di sicurezza del Fréjus.

N. Protocollo: 24942/2013

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (23/7/2013) il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

la Società SITAF SpA è soggetto proponente dell'opera "*T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*", inserita nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001 e di conseguenza rientrante nell'ambito di applicazione della Legge 21/12/2001, n. 443, e del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

con "*Dichiarazione congiunta del Ministro delle Infrastrutture della Repubblica italiana e del Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Turismo e del Mare della Repubblica francese sulla galleria di sicurezza del Frejus*" del 24 ottobre 2006 è stato conferito mandato alla CIG per la convalida del progetto definitivo di una galleria del diametro di 8 metri, ribadendo nel contempo che tale progetto debba tener conto del rispetto del massimo livello di sicurezza possibile senza che ciò comporti "*umenti della capacità di traffico dell'esistente infrastruttura stradale*";

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 - 7520 del 20/11/2007 (verbale n. 185), la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al progetto definitivo "*T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*";

con delibera n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale numero 32 del 09/02/2010, il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'opera "*T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*", individuando per il deposito dei relativi materiali di smarino della galleria la percorribilità della c.d. "*alternativa 4*", riferita al sito in località "*Cascina Goretta*" nel Comune di Torrazza Piemonte (TO) a suo tempo sito di prelievo, ex L.R. 30/99, per gli interventi di "*Adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano*";

a seguito di richiesta di SITAF SpA, trasmessa con nota prot. 4530 del 04/04/2011, con determina del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, prot. DVA-2011-0016356 del 7 luglio 2011, è stata stabilita la non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di VIA e la sussistenza delle condizioni per l'approvazione diretta da parte di SITAF SpA, ai sensi dell'art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del progetto denominato "*Variante Progetto Traforo del Frejus. Smaltimento del materiale derivante dallo scavo della galleria di sicurezza (diametro 8 metri) a servizio del traforo autostradale del Frejus. Analisi comparativa tra il nuovo sito di destinazione in loc. "Ronchi" del Comune di Montanaro (TO) ed il sito in località "Cascina Goretta" del Comune di Torrazza Piemonte (TO)*", che prevedeva il conferimento del materiale di scavo presso la cava sita in località Ronchi nel Comune di Montanaro;

con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, comunicava a SITAF SpA: "*...in seguito a una ricognizione del territorio comunale, ha rilevato una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità (provinciale) e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie...*". Parimenti con la stessa lettera l'amministrazione comunale di Bardonecchia ha chiesto alla SITAF SpA di "*...valutare la possibilità di riutilizzo del predetto materiale (in toto o in parte), previo accertamento delle caratteristiche di idoneità tecnico-ambientali dello stesso, per la costruzione di opere*", individuate nella stessa lettera, "*...nell'ambito di un'azione sinergica che si reputa di*

reciproco interesse...” e “...per il rimodellamento morfologico del versante circostante l’imbocco della galleria e la sua integrazione con la discarica esistente dello smarino del tunnel principale, al fine di un migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell’intera area nel contesto territoriale”;

l’utilizzo del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Fréjus, prospettata dal Comune di Bardonecchia, si configura come migliorativa dal punto di vista dell’impatto ambientale in quanto minimizza il trasporto dello smarino sulla rete stradale regionale, con conseguente riduzione dei rischi derivanti da polveri, inquinamento atmosferico ed acustico, determinando altresì benefici sulla sicurezza stradale della zona interessata.

la già citata delibera CIPE n. 43/2009 contiene, tra le altre, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- *“Nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, dovrà essere fornita una progettazione a carattere definitivo trattante non solo le problematiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ma anche quelle inerenti il reinserimento naturalistico e paesaggistico dei siti prescelti [...]” (Prescrizione n. 35);*
- *“[...] destinare il 3,7% dell’importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale” (Prescrizione n. 1);*
- *“Si richiede inoltre , in considerazione dell’entità dell’intervento in progetto ed in ottemperanza alla normativa di tutela paesaggistica, l’individuazione di adeguate opere di compensazione da attuare nelle stesse aree di intervento o comunque nei territori interessati dai lavori in progetto, da individuare con le stesse amministrazioni comunali interessate” (Raccomandazione lettera F);*

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12 settembre 2012, il comune di Bardonecchia ha deliberato quanto segue:

1. *“Di recepire e confermare la lettera dell’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, prot. 13674 del 10/10/2011, con cui vengono individuate ed evidenziate una serie di criticità, già presenti sul territorio e per le quali non sono state individuate idonee soluzioni da parte degli Enti competenti, e afferenti soprattutto alla viabilità provinciale e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie, e nello specifico:*
 - *Messa in sicurezza dell’area a monte dell’abitato di Melezet e della S.P. 216 del Melezet (loc. Sacro Cuore), mediante la costruzione di un idoneo vallo paramassi;*
 - *Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il rimodellamento morfologico di parte del tracciato;*
 - *Miglioramento del tracciato della S.P. n° 238 di Millaures attraverso al costruzione di un by-pass in località Serre.*
2. *Di chiedere a Sitaf di recepire le istanze del Comune di Bardonecchia, predisponendo appositi studi di fattibilità in merito alla possibilità di riutilizzo dello smarino di galleria per la realizzazione degli interventi indicati.*
3. *Di chiedere alla Provincia di Torino di sostenere e condividere le richieste del Comune di Bardonecchia trattandosi di interventi interessanti la viabilità di competenza della Amministrazione Provinciale.*

4. Di stabilire che:

- *L'effettivo utilizzo del materiale dovrà essere subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, e di tutte le garanzie circa le caratteristiche qualitative del materiale estratto.*
- *Le soluzioni progettuali, gli effettivi quantitativi di materiale e le modalità di movimentazione dello stesso, compresi quindi i periodi, i percorsi e la durata dei lavori, dovranno essere oggetto di condivisione con l'apposita Commissione comunale e dovranno essere recepiti nel progetto definitivo degli interventi.*
- *Le modalità di realizzazione degli interventi ed i relativi oneri dovranno essere oggetto di un'apposita convenzione tra Comune di Bardonecchia e SITAF disciplinante gli aspetti procedurali e le garanzie concernenti la realizzazione da parte di SITAF delle opere di cui sopra e inoltre di un ulteriore accordo convenzionale fra SITAF e la Provincia di Torino disciplinante gli aspetti procedurali e patrimoniali per la realizzazione degli interventi di competenza della Provincia stessa.*

5. Di ritenere che le compensazioni previste per la realizzazione della Galleria di Sicurezza spettino esclusivamente al Comune di Bardonecchia in quanto territorio totalmente interessato dall'opera con pesanti ricadute sull'ambiente e di conseguenza sul sistema turistico”.

In data 09/08/2012 con nota prot. 9652 SITAF ha trasmesso al Comune di Bardonecchia gli studi di fattibilità in precedenza citati.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 52725/2012 del 29 gennaio 2013 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la partecipazione di S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus-, in ordine allo stoccaggio definitivo dello smarino dell'opera “T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri”;

Tale protocollo prevedeva la sottoscrizione di ulteriori apposite convenzioni operative, per precisare gli aspetti procedurali e patrimoniali, nonché definire gli impegni reciproci rispetto alla progettazione e realizzazione delle opere;

La Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.A hanno concordato uno schema di convenzione operativa, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Dario Masera, Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità;

Considerato che la competenza per l'adozione del presente provvedimento spetta al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 230 del testo unico approvato con D.Lgs. 267/2000;

Sentite la IV e la VII Commissione Consiliare Permanente nella seduta congiunta del 25 settembre 2013;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico;

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato testo unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione - che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale - tra la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.A., per la delega delle funzioni di autorità espropriante e la gestione dei rapporti patrimoniali per la realizzazione degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della galleria di sicurezza del Frejus;
- 2) di dare atto che la presente convenzione sarà sottoscritta dal Presidente, o suo delegato, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali o di dettaglio;
- 3) di dare atto che gli oneri per la progettazione e realizzazione delle opere sono a carico della S.I.T.A.F. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della convenzione, e che le attività da svolgersi da parte della Provincia non comportano oneri aggiunti rispetto a quelli previsti per l'ordinaria attività dell'Ente in materia.

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore D'Acri;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Surra e Fazzone;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la S.I.T.A.F. S.p.a. per la delega delle funzioni di autorità espropriante e la gestione dei rapporti patrimoniali per la realizzazione degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della galleria di sicurezza del Fréjus.

N. Protocollo: 24942/2013

Non partecipano al voto = 5 (Albano - Borgarello - Corda - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 32
 Astenuti = 7 (Bonansea - Botticelli - Cerchio - Giacometto - Puglisi - Ruffino - Surra)
 Votanti = 25

Favorevoli 25

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 4 (Borgarello - Corda - Pianasso - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 32

Astenuti = 7 (Bonansea - Botticelli - Cerchio - Giacometto - Puglisi - Ruffino -  
Surra)

Votanti = 25

Favorevoli 25

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti - Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito -  
Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino -  
Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
Sergio Bisacca

/ar

## ALLEGATO A

## CONVENZIONE TRA

## TRA

la **Provincia di Torino**, con sede legale in Via Maria Vittoria 12, PARTITA IVA 01907990012 rappresentata dal Presidente Dott. Antonio Saitta, di seguito per brevità denominata "Provincia";

il **Comune di Bardonecchia**, con sede legale in ....., p.iva....., rappresentata dal Sindaco ....., di seguito per brevità denominato "Comune"

## E

la **S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus** -, con sede legale in Susa (TO) – Frazione San Giuliano n. 2, capitale sociale € 65.016.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione Registro delle Imprese di Torino 00513170019, in persona del Presidente On. Giuseppe Cerutti, di seguito per brevità denominata "SITAF"

## PER

la realizzazione degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus, da parte della Provincia di Torino a SITAF .

## PREMESSO CHE

- la SITAF SpA è soggetto proponente dell'opera "*T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*", nell'ambito delle attività previste nella Legge 21/12/2001, n. 443, abrogata e sostituita dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, quale opera rientrante nella "Legge obiettivo – 1° Programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 – 7520 del 20/11/2007 (verbale n. 185), la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e parere favorevole sulla localizzazione ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 163/2006 in merito al progetto definitivo "*T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*", recependo in delibera il parere della Direzione Industria – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in merito ai siti di deposito dei relativi materiali inerti;
- con delibera n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale numero 32 del 09/02/2010, il CIPE ha approvato il progetto dell'opera "*T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*", individuando per il deposito dei relativi materiali inerti la percorribilità della c.d. "*alternativa 4*", riferita a "*siti di cava di prestito ex L.R. 30/99 a servizio di interventi di adeguamento e ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano*", comprendente il sito in località "*Cascina Goretta*" nel Comune di Torrazza Piemonte (TO);

- con determina del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, prot. DVA-2011-0016356 del 7 luglio 2011, è stata stabilita la non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di VIA e la sussistenza delle condizioni per l'approvazione diretta da parte di SITAF, ai sensi dell'art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del progetto denominato *"Variante Progetto Traforo del Frejus. Smaltimento del materiale derivante dallo scavo della galleria di sicurezza (diametro 8 metri) a servizio del traforo autostradale del Frejus. Analisi comparativa tra il nuovo sito di destinazione in loc. "Ronchi" del Comune di Montanaro (TO) ed il sito in località "Cascina Goretta" del Comune di Torrazza Piemonte (TO)"*, che prevede il conferimento del materiale di scavo presso la cava sita in località Ronchi nel Comune di Montanaro.
- con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, *".....in seguito a una ricognizione del territorio comunale, ha rilevato una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie..."*;
- parimenti con la stessa lettera l'amministrazione comunale di Bardonecchia ha chiesto alla SITAF S.p.A. di *".....valutare la possibilità di riutilizzo del predetto materiale (in toto o in parte), previo accertamento delle caratteristiche di idoneità tecnico-ambientali dello stesso, per la costruzione di opere"*, individuate nella stessa lettera, *"...nell'ambito di un'azione sinergica che si reputa di reciproco interesse..."* e *"...per il rimodellamento morfologico del versante circostante l'imbocco della galleria e la sua integrazione con la discarica esistente dello smarino del tunnel principale, al fine di un migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell'intera area nel contesto territoriale"*.
- la già citata delibera CIPE n. 43/2009 contiene inoltre le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
  - *"Nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, dovrà essere fornita una progettazione a carattere definitivo trattante non solo le problematiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ma anche quelle inerenti il reinserimento naturalistico e paesaggistico dei siti prescelti [...]"* (Prescrizione n. 35).
- nelle more dell'avvio dell'esecuzione della predetta opera, SITAF ha avviato appositi studi di fattibilità dai quali risulta, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e pareri necessari, la possibilità di riutilizzo del materiale di risulta dello scavo della galleria per la realizzazione di parte degli interventi indicati dall'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, valutando, in ossequio alla prescrizione CIPE n. 35, soluzioni alternative al sito di deponia di Montanaro;
- in data 24/04/2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Bardonecchia e SITAF finalizzato, tra l'altro, a condividere ipotesi di razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus;



- l'art. 4 di tale accordo prevede che: *“I contenuti del presente Protocollo d’Intesa dovranno essere perfezionati mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni operative tra SITAF SpA e Provincia di Torino e tra SITAF SpA e Comune di Bardonecchia nelle quali verranno precisati gli aspetti procedurali e patrimoniali, nonché definiti gli impegni reciproci rispetto alla progettazione e realizzazione delle opere”;*

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. .... del. .... con la quale si approva il presente schema di convenzione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ..... con la quale si approva il presente schema di convenzione;

#### **SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1. – Finalità**

La presente Convenzione è finalizzata alla gestione dei rapporti tra Provincia di Torino , SITAF e Comune di Bardonecchia per la realizzazione dei seguenti interventi entrambe ricadenti su sedime di proprietà della Provincia di Torino:

- **Costruzione di un idoneo vallo paramassi e opere connesse, a protezione dell’abitato di Melezet e della S.P. n. 216 del Melezet (loc. Sacro Cuore);**
- **Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il rimodellamento morfologico del versante nel tratto iniziale del tracciato.**

Gli interventi di cui sopra sono stati individuati nel protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino Comune di Bardonecchia e SITAF, finalizzato a condividere ipotesi di razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus.

La presente convenzione è finalizzata altresì a disciplinare la manutenzione delle opere suddette.

##### **Art. 2. – S.P. n. 238 di Millaures**

Per quanto riguarda invece l’intervento previsto al punto 3 dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa denominato “Miglioramento del tracciato della S.P. n. 238 di Millaures attraverso la costruzione di un by-pass in località Serre”, le parti rinviando ad un successivo separato accordo a seguito di ulteriori approfondimenti in ordine alla realizzabilità dell’intervento stesso, fermo restando l’impegno di Sitaf a contribuire alla redazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera.

##### **Art. 3. – Deleghe procedurali**

La Provincia di Torino, in quanto proprietario della strada in cui insistono le opere da realizzare di cui al precedente articolo 1 e, quindi, responsabile delle correlate procedure espropriative, delega, l’esercizio

dei poteri espropriativi ai sensi del citato art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a SITAF, soggetto esecutore degli interventi connessi allo smaltimento e alla gestione del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus, interessanti la viabilità Provinciale.

La delega é riferita unicamente allo svolgimento delle procedure già disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. quali: avvio del procedimento di esproprio (art. 16 comma 4), eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (art. 15 comma 2), comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (art. 17 comma 2), determinazione dell'indennità provvisoria (art. 20 e seguenti), immissione in possesso e stato di consistenza (art. 23.1.h e art. 24), pagamento e deposito delle indennità (art 20 comma 8).

SITAF è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo di cui trattasi, e tiene esente da ogni responsabilità la Provincia sulle attività da essa direttamente svolte.

Restano escluse dalla delega le seguenti funzioni che saranno espletate dal servizio competente della Provincia di Torino (per la procedura espropriativa Responsabile del procedimento è la dirigente provinciale – dott.ssa Domenica Vivenza):

L'Approvazione dei progetti definitivi e la dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;

- L'adozione del Decreto di occupazione di urgenza ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001;
- L'adozione del Decreto finale di Esproprio e/o dell'atto di definizione di servitù di cui agli artt. 23 e 52 octies del D.P.R. 327/2001. Il Decreto finale di Esproprio e/o l'atto di definizione di servitù verranno adottati dalla Provincia previa proposta della bozza del relativo atto da parte di SITAF.

SITAF dovrà inoltrare alla Provincia, entro quattro anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) e una dichiarazione di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al piano particellare di esproprio; per l'adozione del decreto di esproprio dovrà essere prodotta idonea documentazione e dichiarazione di tecnico abilitato attestante le verifiche ipotecarie e catastali aggiornate ad una settimana antecedente alla data di effettivo e completo inoltro di tutta la documentazione sopra individuata.

I termini della dichiarazione di pubblica utilità entro il quale emanare l'atto traslativo del bene è di 5 anni (ex art. 13 D.P.R. 327/2001); la scadenza del termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; la proroga deve essere richiesta ai sensi del comma 5 art. 13 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.

#### **Art. 4 – Realizzazione degli interventi**

SITAF, previo espletamento delle procedure di cui al precedente art. 2, si impegna a progettare e realizzare gli interventi descritti all'art. 1 ed il relativo ripristino ambientale e della viabilità interessata, ivi inclusa la soluzione delle interferenze con la viabilità comunale e con i corsi d'acqua adiacenti.

Le parti convengono che il costo complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente convenzione sarà a totale carico di SITAF che si impegna a coprire ogni onere finalizzato alla realizzazione delle opere, alle spese tecniche e generali connesse, agli oneri espropriativi comprensivi delle spese di trasferimento proprietà, a ogni altro onere previsto dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, oltre che ai connessi oneri fiscali.

Fermo restando quanto convenuto al capoverso che precede le parti concordano altresì che il valore complessivo degli interventi di cui SITAF si farà carico sarà indicato nel quadro economico dei progetti definitivi proposti da SITAF stessa ed approvati dalla Provincia di Torino, salvo eventuali maggiori costi, che resteranno a carico SITAF, determinati da varianti decise in corso d'opera ed in accordo tra le parti, o da necessità di qualsiasi altra natura ma sempre dovute alla necessità di realizzare completamente le opere stesse. Eventuali ulteriori interventi non compresi nei suddetti progetti sono esclusi dalla presente Convenzione.

SITAF curerà tutte le fasi progettuali di cui sopra ed inoltre alla redazione di tutti gli elaborati necessari per la redazione della variante urbanistica comunale, compresi quelli necessari per la verifica della VAS, la valutazione di incidenza, e tutti quelli eventualmente necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, ed alla attività istruttoria relativa al procedimento espropriativo. Il piano particellare riferito al progetto del vallo dovrà anche comprendere le particelle relative ai terreni attualmente occupati temporaneamente dalle opere provvisorie realizzate dalla Provincia di Torino per superare l'emergenza viabile, al fine di garantire la viabilità provvisoria per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle opere definitive.

Qualora i progetti comportino variante urbanistica ai sensi dell'art. 17bis comma 6 della L.R. 56/77, la cui approvazione sia di competenza comunale ai sensi di legge, la presente costituisce delega del Comune di Bardonecchia nei confronti della Provincia di Torino alla gestione del procedimento di VAS ferme restando le competenze esclusive in capo all'Amministrazione comunale e/o agli organi tecnici da essa delegati: a tal proposito la Provincia di Torino convocherà alla conferenza dei servizi anche il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nella sua qualità di autorità preposta alla VAS individuata dal Comune di Bardonecchia, che si esprimerà sull'assoggettamento della variante sentiti i contributi dei soggetti coinvolti e competenti in materia ambientale scelti e convocati dalla stessa Provincia di Torino.

La Provincia di Torino provvederà esclusivamente alle convocazioni delle conferenze dei servizi ed all'approvazione dei progetti, oltre che alle attività relative alla procedura espropriativa non delegate, ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione.

Il collaudo tecnico-amministrativo e statico sarà eseguito in corso d'opera da un professionista all'uopo designato dalla Provincia di Torino, a spese di SITAF, e dovrà essere concluso entro 90 (novanta) giorni dal termine dei lavori.

Il Comune di Bardonecchia provvederà all'approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione delle opere e alla manutenzione delle stesse, secondo quanto previsto nel successivo art. 4.

#### **Art. 5 – Aspetti patrimoniali e manutenzione delle opere.**

Gli eventuali oneri fiscali diretti e indiretti correlati all'esecuzione degli interventi da parte di SITAF si intendono a carico della stessa, senza facoltà alcuna di esercitare rivalsa nei confronti della Provincia di Torino.

Una volta approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo provvisorio, le opere realizzate passeranno in proprietà alla Provincia di Torino e verranno assunte in gestione dalla SITAF, che ne curerà la manutenzione ordinaria per la durata di due anni.

Successivamente la manutenzione ordinaria delle opere sarà affidata dalla Provincia di Torino al comune di Bardonecchia per i successivi otto anni, previa sottoscrizione di apposito verbale tra le parti, utilizzando i fondi messi a disposizione da SITAF sui quadri economici del progetto.

I quadri economici dei progetti prevedranno un importo per complessivi € 45.000, in capo a Sitaf, per la manutenzione delle opere realizzate (ad eccezione del corpo stradale) per il periodo necessario alla piena rinaturazione delle aree oggetto di intervento e comunque per un periodo non inferiore ai 10 anni.

Dette risorse dovranno essere verificate ed approvate in sede di Conferenza di servizi e dettagliatamente specificate nel piano di manutenzione allegato ai progetti definitivi degli interventi.

#### **Art. 6 Clausola di salvaguardia**

L'efficacia del presente atto è subordinata all'effettiva realizzazione dell'opera "*T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri*" o di qualsiasi evoluzione dello stesso progetto in termini di apertura alla viabilità nonché ogni relativo provvedimento conseguente o inerente, anche di carattere autorizzativo, che faccia capo alla SITAF S.p.A.

Pertanto, la Società non risponderà degli impegni come sopra assunti, qualora per superiore provvedimento legislativo, amministrativo ovvero giudiziario non fosse confermata come soggetto concessionario della costruzione dell'opera di che trattasi ovvero si venga a trovare nell'impossibilità di proseguire nella realizzazione della stessa e nell'esercizio delle conseguenti attività.

Parimenti SITAF non risponderà degli impegni sopra assunti nel caso in cui non fosse possibile ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di riutilizzo del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza indicati all'art. 1 della presente Convenzione.

**ART. 7 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti che sottoscrivono la presente convenzione a causa dell'attuazione della medesima, sono rimesse al Foro di Torino.

**ART. 8 - Norme finali e transitorie**

Le parti convengono che la presente Convenzione sia redatta in triplo originale.

L'imposta di bollo e l'imposta di registro in caso d'uso sono a carico di SITAF.

Letto, approvato, sottoscritto.

Torino, li .....

Il Presidente della Provincia di Torino .....

Il Sindaco del Comune di Bardonecchia .....

Il Presidente di SITAF S.P.A.  
.....